

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

Delibera Consiglio di Istituto del 12 aprile 2016

Il presente regolamento intende individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati e sottoscritti al momento dell'iscrizione nel "Patto educativo di corresponsabilità" (come da art 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235), al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento

### **Principi**

**Art. 1** Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

**Art. 2** È compito dei genitori, nell'ottica di una reciproca e proficua collaborazione nell'educazione dell'alunno e dell'alunna, intervenire attivamente per prevenire e correggere i comportamenti non adeguati del loro figlio/a rispetto a quanto stabilito nel patto educativo di corresponsabilità.

**Art. 3** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

**Art. 4** Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e all'età ed ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

**Art. 5** La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

**Art. 6** La scuola valuta la possibilità di intervenire per eventuali mancanze commesse fuori della scuola, purché esse siano espressamente collegate a fatti o comportamenti che hanno connessione con l'ambiente scolastico e in esso ripercussione.

### **Applicazioni**

**Art. 7** Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

- S1.** Richiamo verbale
- S2.** Consegna da svolgere in classe o all'interno dell'edificio scolastico
- S3.** Consegna da svolgere a casa
- S4.** Riflessione individuale di alcuni minuti fuori dall'aula, con sorveglianza
- S5.** Ammonizione scritta sul libretto o diario personale
- S6.** Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o diario personale ed eventualmente ritiro e consegna in segreteria di materiale non attinente all'attività didattica.
- S7.** Convocazione dei genitori da parte del Dirigente
- S8.** Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni con obbligo di frequenza
- S9.** Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni
- S10.** Allontanamento oltre i quindici giorni
- S11.** Allontanamento fino al termine delle lezioni[1]
- S12.** Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale.

#### **Art. 8 Soggetti competenti alla sanzione e mancanze correlate**

1. Il docente può irrogare le sanzioni da **S1** a **S6**, con integrazione del Dirigente per **S7**.
2. Il Consiglio di classe, composto dai soli docenti, può irrogare le sanzioni sino a **S8**. E' convocato dal Dirigente in base alla mancanza o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio.
3. Il Consiglio di classe allargato[2] può irrogare le sanzioni in **S9**. E' convocato dal Dirigente in base alla mancanza o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio.
4. Il Consiglio di istituto irroga le sanzioni da **S10** a **S12**. Viene convocato dal Dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

<b>Mancanze</b>	<b>Organi competenti</b>	<b>Sanzioni</b>
Ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie, assenze o ritardi non giustificati, mancanza del materiale occorrente, non rispetto delle consegne a casa e a scuola	Docente Dirigente	S1 – S6 S7

Disturbo delle attività didattiche.	Docente Dirigente	S1- S6 S7
Falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni, omissione intenzionale della trasmissione delle comunicazioni a casa, scarso rispetto e cura o danneggiamento dell'ambiente scolastico.	Docente Dirigente Consiglio di classe	S6 S7 S8
Linguaggio/atteggiamento irrispettoso e offensivo.	Docente Dirigente Consiglio di classe	S6 S7 S8
Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri[3].	Consiglio di classe Consiglio di classe allargato Consiglio di Istituto	S8 S9 S10
Reati e compromissione dell'incolumità delle persone; violenze reiterate.	Consiglio di Istituto	S9 S10 - S12

#### **Uso del cellulare e altri dispositivi (1\* vedi nota)**

<b>Infrazione disciplinare</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Organo competente</b>	<b>Sanzioni</b>
Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano, sul banco o sotto al banco.	1° volta 2° volta Uso reiterato	Docente Dirigente Consiglio di classe	S1 - S6 S7 S8
Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi durante una verifica		Docente Docente Dirigente Consiglio di classe	<b>2* (vedi nota)</b> S6 S7 S8
Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati ecc.)		Docente Dirigente Consiglio di classe allargato	S6 S7 S8 <b>3* (vedi nota)</b>
Lo studente usa il cellulare in modo irregolare e si rifiuta di consegnarlo.		Consiglio di classe allargato	S8

**1\* - I dispositivi saranno ritirati, depositati in segreteria e immediatamente messi a disposizione dei genitori che verranno avvisati dell'accaduto e convocati dal Dirigente.**

**2\* - Ritiro della verifica, del dispositivo elettronico e annullamento della stessa.**

**3\* - Si ricorda che la violazione della privacy è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria.**

#### **Art. 9 Modalità di irrogazione delle sanzioni**

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da **S1** a **S8**; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori, quando possibile, per le restanti sanzioni.

2. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.
3. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
4. Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica<sup>[4]</sup>. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori.
5. L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.
6. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
7. Qualora il Consiglio di classe e la famiglia dell'alunno ne ravvedano l'utilità, previa consulenza della docente psicopedagogista, allo scopo di comprendere e correggere i comportamenti non modificati dall'azione disciplinare, la scuola coinvolge i Servizi sociali ed educativi del territorio nel processo educativi.

#### **Art. 10 Ricorsi**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'organo di garanzia dell'Istituzione scolastica.
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

#### **Art. 11 L'Organo di garanzia**

1. L'organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti e da due genitori individuati all'interno del Consiglio di Istituto, e dal Dirigente che lo presiede.
2. L'organo di garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

#### **Regolamento dell'Organo di garanzia**

1. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Non è prevista l'astensione
5. I genitori dell'organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta in caso siano coinvolti i propri figli o compagni di classe, né la componente docente in caso siano coinvolti i propri alunni. In tal caso saranno nominati dei supplenti sempre all'interno del Consiglio d'Istituto
6. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

7. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
8. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
9. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

[1] *La nota MIUR 31 luglio 2008 prot.3602/P0 precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno scolastico.*

[2] *Si intende l'organo collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata.*

[3] *La nota MIUR citata così esemplifica il campo d'applicazione della sanzione, rispetto cioè ai "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale).*

[4] *La medesima nota esemplifica: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, ecc. "Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa." (Nota MIUR 31 luglio 2008 prot.3602/P0).*